

newsletter **UHub**

n.86 - dicembre 2021






ACQUAINFO







Scarica la Newsletter completa

OGNI GIORNO ARRIVA CON I PROPRI DONI. SCIOGLI I SUOI FIOCCHI

RUTH ANN SCHABACKER

BUONE FESTE







EVENTI IN AGENDA

21-22 marzo 2022 Aqua fons vitae - Dalla dottrina sociale alla regolazione, Monreale

ottobre 2022 H2O Mostra internazionale dell'acqua, Bologna

novembre 2021 - ottobre 2022 Executive Master in Management dell'Economia Circolare

NOTIZIE SETTORE IDRICO

MTI3: Aggiornamento 2022-2023

Arera ha pubblicato la Delibera 30 dicembre 2021 639/2021/R/idr "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato"

Con tale provvedimento vengono approvate le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/idr, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023 elaborate in osservanza della metodologia tariffaria di cui all'Allegato A alla medesima deliberazione (MTI-3). Tra le novità, particolarmente attesa dagli operatori, troviamo le indicazioni riguardanti il trend di crescita del costo dell'energia elettrica (punto 4.3).

https://www.arera.it/it/docs/21/639-21.htm

- 4.3 Ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica, CO_{EE}^a (come definito all'articolo 20 del MTI-3):
 - a) il valore del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, è posto pari a: 0,1543 ϵ /kWh per $a = \{2022\}$; 0,1618 ϵ /kWh per $a = \{2023\}$;
 - b) nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti, dopo il comma 20.1 del MTI-3 sono aggiunti i seguenti commi:
 - "20.2 Per ciascun anno $\alpha = \{2022, 2023\}$, può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale $(Op_{EE}^{exp,a})$, da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^{α}) di cui al comma 20.1, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell'energia elettrica.

Anea: nominati Presidente e Consiglio direttivo

L'Assemblea dei soci ANEA, riunitasi in modalità mista (presenza e online) in sessione ordinaria, lo scorso 2 dicembre a Roma ha riconfermato l'On. Marisa Abbondanzieri alla guida di ANEA.

La Presidente Abbondanzieri sarà affiancata, per i prossimi quattro anni, dal Vice Presidente Prof. Leonardo Raito, Presidente del Consiglio di Bacino Polesine, e dai Presidenti di:

- Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata;
- · Autorità Idrica Calabria;
- · Ente Idrico Campano;
- · Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
- · Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti Friuli Venezia Giulia;
- · Autorità Idrica Pugliese;
- · Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
- · Ufficio d'Ambito "Azienda Speciale" Città Metropolitana di Milano;
- · Autorità di Ambito n. 3 Torinese;
- · Assemblea Territoriale Idrica di Enna:
- Autorità Idrica Toscana;
- · Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico;
- · Consiglio di Bacino Priula;

https://www.associazioneanea.it/news/riconfermata-marisa-abbondanzieri-alla-guida-di-anea/

Consiglio di Stato, sentenza n. 7476/2021: Servizio idrico in Ato, Comune tenuto a concorrere alla gestione associata del bacino

Deve aderire al modello organizzativo prescelto dall'ente d'ambito, in particolar modo quando si tratti dell'affidamento in house

Il principio di unicità del servizio idrico integrato in ogni ambito ottimale comporta per i singoli Comuni l'obbligo di partecipare alla gestione unitaria, che si configura come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house individuata come gestore dall'ente d'ambito.

Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 7476/2021 ha chiarito che il quadro normativo euro-unitario e quello nazionale in materia di tutela delle acque delineano obiettivi che devono essere perseguiti...

Sentenza 7476/2021

"L'Acqua che verrà": pubblicati gli interventi

Il Comitato Organizzatore dell'evento "L'Acqua che verrà", che si è tenuto il 15 dicembre, ha messo a disposizione le presentazioni, in formato PDF (prossimamente anche la registrazione dell'incontro).

"L'Acqua che verrà" si concentra sul tema emergente della sostenibilità delle risorse idriche in presenza di cambiamento climatico e contesto socio-economico in rapida evoluzione.

Il workshop si concentra sulla regione Emilia-Romagna, caratterizzata da ricchezza di risorsa idrica e da gestione dell'acqua storicamente intensiva e lungimirante.

Sono state discusse le sfide del nostro tempo e presentate nuove soluzioni per pianificare la gestione dell'acqua con occhio attento al futuro così come al presente, facendo tesoro di un patrimonio inestimabile di informazione storica.

https://eventi.unibo.it/workshop-acqua-futura

AICA cerca il nuovo Direttore Generale

AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), il nuovo gestore unico d'Ambito di Agrigento, ha pubblicato una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno della durata di tre anni per Direttore Generale.

La scadenza per presentare la domanda è il 31 gennaio 2022.

https://www.aicaonline.it/avviso-di-selezione-per-la-copertura-di-un-posto-a-tempo-pieno-e-determinato-della-durata-di-3-anni-per-direttore-generale/

TIMSI: aggiornamento della regolazione della misura

Con la Delibera n. 609 del 21 dicembre 2021 dal titolo "Integrazione della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII)", viene aggiornata la regolazione della misura del servizio idrico integrato, mediante la declinazione di obblighi di tutela per le utenze interessate da problematiche di perdita occulta (anche tenuto conto del potenziale contributo che potrebbe derivare dall'impiego di nuovi strumenti di misura dotati di dispositivi di water smart metering), il rafforzamento dell'efficacia delle previsioni in ordine alla raccolta dei dati di misura e alle procedure per la telelettura, nonché la promozione di misure atte a consentire ai titolari di unità abitative (sottese a utenze condominiali) di disporre di dati di consumo e di informazioni individuali

https://www.arera.it/it/docs/21/609-21.htm

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA

1) Delibera 14 dicembre 2021 n. 581/2021/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dal dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Forlì Cesena). https://www.arera.it/it/docs/21/581-21.htm

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore HERA S.p.A. operante nel sub ambito - Forlì Cesena

		HERA S.	p.A. (sub ambi	ito Forli Cesena)		
Macro-ind	icatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	6,74 mc/km/gg		Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	Rinnovo di ampie porzioni di rete idrica Distrettualizzazione delle reti di acquedotto Sostituzione dei misuratori
M1 - Perdite idriche	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	27,15%	В			
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall' interruzione stessa)		0,87 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	Nessun intervento specifico di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%			Rientro nella classe precedente in due	
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,73%	С	Rientro nella classe precedente		Sostituzione di impianti acquedottistici in condizioni ammalorate per limitare i rischi di
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,11%	1	in due anni	anni	contaminazione
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	3,77/100 km				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	4,36%	Е	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	Rinnovo di reti e impianti fognari in condizioni fisiche inadeguate
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	1,01%	1			

	HERA S.p.A. (sub ambito Forii Cesena)									
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi					
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	3,99%	A	Mantenimento	Mantenimento	Adeguamento del sistema di trattamento fanghi presso il depuratore di Forli					
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	12,77%	D	Riduzione del 20% del valore di M6	Riduzione del 20% del valore di M6	Revamping degli impianti di depurazione o di singoli trattamenti					
Altri investimenti programmati	Estensione della rete idrica e fognaria Rinnovo dei sistemi di telecontrollo e automazione degli impianti Adeguamento dei sistemi fognario-depurativi degli agglomerati minori (A.E.<2000) ai sensi della normativa regionale									

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore HERA S.p.A. operante nel sub ambito – Forlì Cesena

HERA S.p.A. (sub ambito Forli Cesena)										
Macro-indicatori di qualità contrattuale Valore 2018 Classe 2018 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021										
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,338%	В	Aumento dell'1% del valore di MC1	Mantenimento ¹						
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,401%	A	Mantenimento	Mantenimento						

Allegato B

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario 92022	Moltiplicatore tariffario	Popolazion e servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Emilia- Romagna	Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)		HERA S.p.A. (sub ambito - Forli Cesena)	1,000	1,014	0,994	0,993	395.530	30

2) Delibera 9 dicembre 2021 n. 569/2021/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dal dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Ravenna).

https://www.arera.it/it/docs/21/569-21.htm

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore HERA S.p.A. operante nel sub-ambito Ravenna

		HERA!	S.p.A. (sub am	bito Ravenna)		
Macro-ind	Macro-indicatori di qualità tecnica		Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	6,95 mc/km/gg	Α	Mantenimento	Mantenimento	Rinnovo di ampie porzioni di rete idrica Distrettualizzazione delle reti di acquedotto Sostituzione dei misuratori
M1 - Perdite idriche	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	23,76%				
(somma delle durate de programmate annue, to	M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		A	Mantenimento	Mantenimento	Nessun intervento specifico di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%		Rientro nella classe precedente	Rientro nella classe precedente in due	
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,56%	С			Ammodernamento di impianti acquedottistici in condizioni ammalorate per limitare i rischi di contaminazioni
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,09%	1	in due anni	anni	contaminazioni
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	1,97/100 km	E	Riduzione del 10% del valore di M4a	Riduzione del 10% del valore di M4a	
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	11,65%				Potenziamento e risanamento delle reti fognarie Rinnovo di impianti di sollevamento, di vasche di laminazione, di vasche di prima pioggia
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%		Mad		di laminazione, di vasche di prima pioggia

	HERA S.p.A. (sub ambito Ravenna)									
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi					
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	1,74%	Α	Mantenimento	Mantenimento	Revamping della linea fanghi di alcuni impianti di depurazione					
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	13,27%	D	Riduzione del 20% del valore di M6		Adeguamento di taluni impianti di depurazione o di singoli trattamenti					
Altri investimenti programmati	Estensione della rete idrica e fognaria Rinnovo dei sistemi di telecontrollo e automazione degli impianti Adeguamenti dei sistemi fognario-depurativi degli agglomerati minori (AE<2000) ai sensi della normativa regionale									

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore HERA S.p.A. operante nel sub-ambito Ravenna

	HERA S.p.A. (sub ambito Ravenna)										
Macro-indicatori di qualità contrattuale Valore 2018 Classe 2018 Oblettivo 2020 Oblettivo											
MCI - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	97,524%	В	Aumento dell'1% del valore di MC1	Mantenimento ¹							
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,091%	A	Mantenimento	Mantenimento							

Allegato E

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario 92020	Moltiplicatore tariffario 92021	Moltiplicator e tariffario 92022	Moltiplicatore tariffario	Popolazion e servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Romagna	Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)	807	HERA S.p.A. (sub ambito-Ravenna)	1,000	0,932	0,954	0,984	391.185	18

3) Delibera 30 novembre 2021 n. 551/2021/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposti dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione https://www.arera.it/it/docs/21/551-21.htm

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per le gestioni operanti nell'A.T.O. Bacchiglione

		A	cegasApsAmg	a S.p.A.		
Macro-ind	icatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Oblettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	15,16 mc/km/gg	В	Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	Rifacimento di condotte idriche in condizioni ammalorate Sostituzione dei contatori d'utenza vetusti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	28,02%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,02 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	Potenziamento dei sistemi di adduzione Adeguamento impiantistico di serbatoi e impianti
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	Studio delle aree di salvaguardia dell'acquifero vicentino
M2 Ourlink	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,46%				Sostituzione delle fonti più a rischio con approvvigionamento alternativo più sicuro e di
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,02%				migliore qualità • Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione • Implementazione dei Piani di sicurezza dell'acqua
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,63/100 km				Sistemazione idraulico-fognaria di alcune zone della città di Padova più soggette a fenomeni di
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	allagamento Riabilitazione delle opere fognarie in condizioni
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	0,00%				inadeguate • Opere di ammodernamento dei sollevamenti fognari

	AcegasApsAmga S.p.A.									
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi					
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)	0,00%	Α	Mantenimento	Mantenimento	Ripristino strutturale ed impiantistico del digestore fanghi presso uno specifico impianto di depurazione Realizzazione di serre solari all'interno di un impianto di depurazione nel Comune di Padova					
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	0,85%	Α	Mantenimento	Mantenimento	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Ca' Nordio a Padova Adeguamento di taluni impianti di depurazione					
Altri investimenti programmati	Altri investimenti programmati									

			Acquevenete	S.p.A.		
Macro-ind	icatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	7,71 mc/km/gg		Riduzione del 2% del valore di M1a	Riduzione del 2% del valore di M1a	Sostituzione di tratti di rete in condizioni fisiche inadeguate Sostituzione dei contatori d'utenza vetusti
	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	34,21%				
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		0,15 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	Potenziamento dei sistemi di adduzione Ampliamento e ammodernamento di impianti e serbatoi
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%	A	Mantenimento	Mantenimento	Interconnessione del sistema idrico esistente con le adduttrici MOSAV, per portare acqua di qualità alla popolazione intercessata da fenomeni di contaminazione da PFAS Adeguamento e potenziamento di taluni impianti di potabilizzazione
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,16%				
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,01%				
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	0,57/100 km				
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	0,00%	A	Mantenimento	Mantenimento	Risanamento delle condotte e degli impianti fognari in condizioni fisiche inadeguate
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	4,35%	1 1			
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		10,45%	A	Mantenimento	Mantenimento	Adeguamento della linea fanghi di taluni impianti di depurazione

Acquevenete S.p.A.									
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Oblettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi				
M6 - Qualità dell'acqua depurata (lasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	0,19%	Α	Mantenimento	Mantenimento	Dismissione di piecoli impianti di depurazione e collettamento dei reflui presso impianti caratterizzati da una maggiore efficienza depurativa Adeguamento degli impianti di depurazione esistenti				
Altri investimenti programmati					Estensione della rete idrica e fognaria				

			Viacqua S.	p.A.		
Macro-ind	icatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi
M1 - Perdite idriche	M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)	11,68 mc/km/gg		Riduzione del 2%	Riduzione del 2% del valore di M1a	Sostituzione e adeguamento delle reti idriche
MI - Perdite idriche	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	31,99%	В	del valore di M1a		Distrettualizzazione delle reti di acquedotto Sostituzione dei contatori d'utenza vetusti
M2 - Interruzioni del servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interressati dall'interruzione stessa)		0,30 ore/anno	A	Mantenimento	Mantenimento	Potenziamento delle reti di adduzione idrica Interconnessione tra diversi sistemi di acquedotto Realizzazione di nuovi pozzi e serbatoi
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%		Rientro nella classe precedente in due anni	Rientro nella classe precedente in due anni	 Interconnessione del sistema idrico esistente con le adduttrici MOSAV, "al fine di garantire acqua
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3b - Tasso di campioni non conformi	3,21%	С			potabile di qualità alle aree interessate da contaminazione da sostanze PFAS"
acti acqua crogata	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,10%				Realizzazione di nuovi trattamenti di potabilizzazione presso taluni impianti Studio delle aree di salvaguardia dell'acquifero
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	4,01/100 km		Riduzione del 10%	Riduzione del 10%	Riabilitazione delle reti fognarie miste non conformi alla normativa vigente
M4 - Adeguatezza del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	90,24%	E	del valore di M4a	del valore di M4a	Sostituzione e potenziamento di condotte e impianti fognari
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	29,52%	1	M4a	M4a	Completamento delle opere di adeguamento degli sfioratori alla normativa vigente
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		22,22%	С	Riduzione del 3% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	Riduzione del 3% del quantitativo totale di fanghi di depurazione tal quali smaltito in discarica	Adeguamento dei trattamenti di ispessimento, digestione anaerobica e disidratazione meccanica dei fanghi di taluni impianti di depurazione

Vlacqua S.p.A.							
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi		
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)	9,64%	С	Riduzione del 15% del valore di M6	del valore di M6	Dismissione di piecoli impianti di depurazione e collettamento dei reflui presso impianti caratterizzati da una maggiore efficienza depurativa Revamping e ammodermamento di alcuni impianti di depurazione gestiti		
Altri investimenti programmati					Estensione della rete idrica e fognaria		

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per le gestioni operanti nell'A.T.O. Bacchiglione

AcegasApsAmga S.p.A.								
Macro-Indicatori di qualità contrattuale Valore 2018 Classe 2018 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021								
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	95,851%	В	Aumento dell'1% del valore di MC1	Aumento dell'1% del valore di MC1				
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	97,958%	A	Mantenimento	Mantenimento				

Acquevencte S.p.A.							
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Classe 2018	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021			
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	93,317%	В	Aumento dell'1% del valore di MC1	Aumento dell'1% del valore di MC1			
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	92,060%	В	Aumento dell'1% del valore di MC2	Aumento dell'1% del valore di MC2			

Viacqua S.p.A.							
Macro-indicatori di qualità contrattuale	Valore 2018	Valore 2018 Classe 2018		Obiettivo 2021			
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	99,718%	Α	Mantenimento	Mantenimento			
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,277%	A	Mantenimento	Mantenimento			

Tabella 1 - Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Consiglio di		onsiglio di	AcegasApsAmga S.p.a.	1,037	1,075	1,115	1,156	300.182	12
Veneto	Bacino dell'Ambito	0502	Acquevenete S.p.a.	1,000	1,000	1,037	1,075	252.928	56
	Bacchiglione		Viacqua S.p.a.	1,009	1,055	1,105	1,138	528.198	68

shelle 2 - Importo massimo della quota recidua della componenti a conqueglio, di cui all'articolo 27 dell'Allagato A della deliberazione

Totale

1.081.308

Tabella 2 – Importo massimo della quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'articolo 27 dell'Allegato A della deliberazione 580/2019/R/idr., prevista in tariffa successivamente al 2023

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Importo massimo dei conguagli da riportare in anni successivi al 2023 (euro)
	Consiglio di Bacino		AcegasApsAmga S.p.a.	14.793.109
Veneto	dell'Ambito Bacchiglione	0502	Acquevenete S.p.a.	2.214.768

4) Delibera 30 novembre 2021 n. 550/2021/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto dall'Assemblea Territoriale Idrica Catania per il gestore SIDRA S.p.A.

https://www.arera.it/it/docs/21/550-21.htm

Allegato A

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore SIDRA S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 Catania

			SIDRA S.p).A.			
Macro-ind	Macro-indicatori di qualità tecnica		Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per i perseguimento degli obiettivi	
M1a - Perdite idriche lineari (perdite totali rapportate alla lunghezza della rete)		135,68 mc/km/gg		Riduzione del 6%	Riduzione del 6%	Implementazione di un adeguato sistema tecnico-gestionale per la gestione degli asset Rifacimento di tratti di rete acquedottistica	
M1 - Perdite idriche	M1b - Perdite idriche percentuali (perdite totali rapportate al volume complessivo in ingresso nel sistema di acquedotto)	59,72%	E	del valore di M1a	del valore di M1a	ammalorati Installazione o sostituzione di misuratori di processo e di utenza	
M2 - Interruzioni dei servizio (somma delle durate delle interruzioni programmate e non programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali interessati dall'interruzione stessa)		16,21 ore/anno ¹	С	Riduzione del 5% del valore di M2	Riduzione del 5% del valore di M2	Risanamento e completamento della rete di trasporto primaria e interventi sui serbatoi esisten	
	M3a - Incidenza delle ordinanze di non potabilità	0,000%					
M3 - Qualità dell'acqua erogata	M3b - Tasso di campioni non conformi	0,45%	A	Mantenimento	Mantenimento	Nessun intervento specifico di particolare rilievo per conseguire l'obiettivo di mantenimento	
	M3c - Tasso di parametri non conformi	0,03%					

	SIDRA S.p.A.									
Macro-indicatori di qualità tecnica		Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi				
	M4a - Frequenza degli allagamenti e/o sversamenti da fognatura	22,86/100 km ²				Indagini e rilievi di consistenza dello stato di				
del sistema fognario	M4b - Scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente	100,00%				conservazione della rete esistente • Rifacimento del collettore fognario "Vecchio Allacciante" del Comune di Catania ³				
	M4c - Scaricatori di piena da controllare	63,16%								
M5 - Smaltimento fanghi in discarica (quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca smaltita in discarica)		100,00%4	-			Installazione di un decanter centrifugo ad alto rendimento a potenziamento del comparto di disidratazione				
M6 - Qualità dell'acqua depurata (tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua scaricata)		5,41%5	-			Revamping di taluni impianti di depurazione ⁶				

On riferimento al macro-indicatore M4 – Adeguatezza del sistema fognario, il soggetto competente ha riscontrato la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 22 della RQTI in relazione alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, con specifico riferimento al collettamento delle acque reflue, e la mancanza del prerequisito di cui all'articolo 23 della RQTI sulla disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal meccanismo di

SIDRA S.p.A.						
Macro-indicatori di qualità tecnica	Valore 2019	Classe 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021	Interventi specifici programmati per il perseguimento degli obiettivi	
Altri investimenti programmati					•	

Tabella 2 - Macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 655/2015/R/idr, come integrata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR, per il gestore SIDRA S.p.A. operante nell'A.T.O. 2 Catania

SIDRA S.p.A.							
Macro-Indicatori di qualità contrattuale Valore 2018 Classe 2018 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021							
MC1 - Avvio e cessazione del rapporto contrattuale	100,000%	Α	Mantenimento	Mantenimento			
MC2 - Gestione del rapporto contrattuale e accessibilità al servizio	98,431%	A	Mantenimento	Mantenimento			

Allegato B

Valori del moltiplicatore tariffario – proposti dall'Ente di governo dell'ambito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 – approvati, quali valori massimi, ai sensi dell'articolo 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR

Regione	Ente di governo dell'ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario \$\mathcal{P}^{020}\$	Moltiplicatore tariffario	Moltiplicatore tariffario 92022	Moltiplicatore tariffario \$2023	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Sicilia	Assemblea Territoriale Idrica Catania	1902	SIDRA S.p.A.	1,052	1,107	1,125	1,125	362.587	8

NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Rapporto Rifiuti Urbani - Edizione 2021

Il 21 dicembre 2021 ISPRA ha presentato il Rapporto Rifiuti Urbani 2021 che fornisce i dati, aggiornati all'anno 2020, sulla produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, compreso l'import/export, a livello nazionale, regionale e provinciale. Riporta, inoltre, le informazioni sul monitoraggio dell'ISPRA sui

³ Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue

The training of the second of

alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, con specifico riferimento al trattamento delle acque reflue, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal mecanismo di incentivazione.

Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, con specifico riferimento al trattamento delle acque reflue, formulando istanza per la temporanea esclusione del medesimo macro-indicatore dal mecanismo di incentivazione.

Interventi finalizzati anche a consentire il superamento delle criticità sottostanti alla mancanza del prerequisito afferente alla conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane riconducibile ai macro-indicatori M5 – Smaltimento fanghi in discarica e M6 – Qualità dell'acqua depurata.

costi dei servizi di igiene urbana e sull'applicazione del sistema tariffario.

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2021

Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali

Differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2022 degli Enti locali.

Con la Seduta straordinaria del 22 dicembre, la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha approvato la proposta dell'Anci e dell'UPI per la proroga al 31 marzo 2022 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2022-24.

https://www.statocitta.it/it/sedute/2021/seduta-del-22-dicembre-2021/report-della-seduta-straordinaria-del-22-dicembre-2021/



Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it

LUEL a Barcolana 2020





...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L'hub è il fulcro e

l'unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente mandarci una notizia da condividere.



Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.

Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 40138 Bologna T +39 051.240084 —F +39 051.240085

www.luel.it info@luel.it



Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e gestionali sia nell'ambito delle dinamiche regolatorie. www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it



La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo gestore per ambito territoriale ottimale. L'art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione

inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.

Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall'AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.

Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.

Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d'acqua:

- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;

Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl) Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20 40138 Bologna

T +39 051.240084 -F +39 051.240085

 ${\color{red} \textbf{www.goccedacqua.it}} \ - in fo@luel.it$

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la Newsletter clicchi qui: unsubscribe from this list



Copyright © 2021 LUEL srl, All rights reserved.

Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list

Our mailing address is:

LUEL srl Via Barontini, 20 Bologna, Bo 40138 Italy

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails? You can <u>update your preferences</u> or <u>unsubscribe from this list</u>



N. 07189/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7189 del 2014, proposto da Comune di Bordighera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi, Pietro Piciocchi, Giampaolo Parodi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

Provincia di Imperia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Pallottino in Roma, via Luigi Calamatta, 16; Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Imperia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Regione Liguria, Comune di Ventimiglia, non costituiti in giudizio; Rivieracqua S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Mauceri, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Gaia Checcucci, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00736/2014, resa tra le parti, concernente deliberazione di costituzione società consortile per l'affidamento del servizio idrico integrato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Imperia e di Rivieracqua S.C.P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali su delega di Andrea Manzi, Riccardo Farnetani, Fabiana Sichieri su delega di Federico Tedeschini, Gabriele Pafundi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata (Tar Liguria II n° 736 del 13 maggio 2014) è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto dal Comune di Bordighera avverso gli atti con cui la Provincia di Imperia e l'Autorità d'ambito ottimale hanno deliberato di costituire un unico sistema di gestione delle risorse

idriche, con la conseguente necessitata adesione di tutti i comuni all'attività della società consortile designata per lo scopo, individuata nella controinteressata Rivieracqua s.c.p.a..

In particolare con la sentenza appellata è stata pregiudizialmente accertata la mancata o intempestiva impugnazione:

della deliberazione 20.7.2007, n. 51 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che individuava la società a capitale pubblico come forma di gestione del servizio idrico integrato; della deliberazione 29.6.2007, n. 46 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, con cui si esperiva una gara per l'aggiornamento del piano d'ambito; della deliberazione 20.7.2007, n. 49 della conferenza dei rappresentanti degli enti locali, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che trasformava l'Aato in consorzio dotato di personalità giuridica pubblica;

della deliberazione 22.12.2011, n. 22 dell'assemblea consortile che confermava la scelta dell'affidamento in house per l'espletamento del servizio;

della deliberazione 6.3.2012, n. 4 dell'assemblea consortile, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che nominava la commissione di collaudo del piano d'ambito;

della deliberazione 12.4.2012, n. 10 dell'assemblea consortile, adottata con il voto favorevole del comune di Bordighera, che prendeva atto delle modifiche apportate al piano d'ambito, dopo la presentazione delle osservazioni degli enti locali; della deliberazione 28.6.2012, n. 14 dell'assemblea consortile approvativa del piano d'ambito;

della deliberazione 6.3.2012, n. 5 dell'assemblea consortile approvativa della bozza di convenzione di affidamento del servizio ad un unico gestore;

della deliberazione 26.9.2012, n. 21 dell'assemblea con cui si decideva di costituire un'unica società consortile a cui affidare il servizio;

della deliberazione 16.10.2012, n. 22 dell'assemblea consortile, avente ad oggetto l'approvazione dello statuto della società.

Con la sentenza appellata è stata conseguentemente accertata l'assenza del necessario interesse del comune di Bordighera alla pronuncia della decisione richiesta, posto che le censure dedotte collidono con il contenuto dei sopra citati atti ormai divenuti inoppugnabili.

Con gli atti sopra citati gli enti locali della provincia di Imperia hanno dato corso ad un procedimento per decidere:

che una società a capitale pubblico avrebbe gestito il servizio idrico integrato in tutto l'ambito;

che l'assegnazione sarebbe avvenuta con la forma dell'in house providing; che il tutto avrebbe dovuto conformarsi al piano d'ambito approvato nel frattempo; che la società costituenda sarebbe stata l'unico gestore per tutto il territorio di competenza.

I giudici di primo grado hanno osservato che la regione Liguria ha legiferato introducendo le leggi n° 43 del 1995, 39 del 2008 e 1 del 2014, che hanno recepito gli indirizzi del legislatore nazionale; in particolare l'art. 1 della legge regione Liguria 16.8.1995, n. 43 dichiara espressamente di voler dare attuazione alle indicazioni contenute nella legge Galli, e l'art. 2 lett. g) demanda alle strutture burocratiche per l'organizzazione territoriale del sistema idrico integrato, che è individuato nell'ambito territoriale integrato.

A sua volta la legge della regione Liguria 28.10.2008, n. 39 – ora abrogata dall'art. 25 della legge 24.2.2014, n. 1 - aveva fatto seguito all'entrata in vigore del codice dell'ambiente ed alla conseguente modificazione del quadro normativo, in precedenza imperniato sulla legge Galli.

La legislazione regionale sopravvenuta (articoli 1 comma 1 lett. a della legge 39 del 2008 e 3 e 4 della legge 2014, n. 1) demanda alla regione di predisporre

l'organizzazione del servizio idrico integrato in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 147 del d.lvo 3.4.2006, n. 152 ossia adottando la modalità che prevede la costituzione degli ambiti ottimali che dovranno contemplare un gestore unitario della funzione (art. 1 comma 1 lett. b, sub 5).

L'art. 5 della legge regionale del 2014 ha poi previsto la costituzione delle AATO con territorio sovrapponibile a quello delle province liguri, con compiti estesi tra l'altro all'assegnazione del servizio, attività da svolgere nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 6; l'art. 4 ha previsto la possibilità di interventi regionali per ricondurre l'attività degli enti strumentali all'osservanza delle prescrizioni normative. Ne risulta che la dimensione demografica di Bordighera esclude la possibilità che a tale ente si attagli la disposizione del ricordato articolo 10 della legge regionale 24.2.2014, n. 1, considerando che sul territorio del comune di Bordighera sono insediati più di mille abitanti.

Con la sentenza appellata è stato altresì osservato che non è possibile risolvere in modo efficiente ed economico il problema idrico posizionandosi al livello più basso dell'organizzazione amministrava prevista in Costituzione; al riguardo soccorrono le disposizioni menzionate, che appaiono fare una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 118 Cost., rilevandosi che l'allocazione sovracomunale delle funzioni amministrative in materia risponde all'esigenza di adeguatezza fatta propria dal legislatore nazionale.

Conseguentemente il tribunale di prime cure ha statuito che non può trovare accoglimento l'istanza del comune interessato, che chiede di poter proseguire la gestione locale del servizio idrico integrato.

2. Con il primo motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta travisamento dei fatti: piena sussistenza dell'interesse ad agire del comune di Bordighera. Violazione del diritto costituzionale alla difesa. Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal comune di Bordighera

per omessa/non tempestiva impugnazione degli atti indicati a pag. 7 della sentenza stessa.

Osserva che ad avviso dei primi giudici, attraverso la delibera n. 51 del 20.7.2007, la conferenza dei rappresentanti degli enti locali avrebbe "deciso di individuare la società a capitale pubblico come forma di gestione del servizio idrico integrato".

Di qui - secondo la contestata prospettazione del T AR Liguria - l'incidenza dell'omessa impugnazione dell'atto in questione sull'ammissibilità del ricorso proposto dal comune di Bordighera avverso gli atti con cui è stata organizzata la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Imperia.

Tale conclusione si appalesa, tuttavia, secondo l'appellante, infondata per un plurimo ordine di ragioni.

Il pregiudizio lamentato dal Comune di Bordighera si sarebbe prodotto infatti soltanto all'esito delle successive delibere con cui l'assemblea ha sostanzialmente obbligato il Comune a costituire la società consortile, nonché a consegnare alla stessa la propria infrastruttura idrica ed a trasferirle il personale, pena il commissariamento, prevedendo, altresì, che tale società avrebbe gestito obbligatoriamente il servizio idrico integrato nel territorio di tutti i Comuni dell'ambito (in particolare, deliberazione dell'assemblea consortile n. 21 del 26.9.2012 e deliberazione dell'assemblea consortile n. 22 del 16.10.2012, le quali, secondo l'appellante, sono state tempestivamente impugnate).

L'appellante osserva che la delibera del 2007 è stata in seguito superata da successive deliberazioni delle competenti amministrazioni, le quali - anche alla luce delle sopravvenienze normative nel frattempo intervenute (con il referendum abrogativo ed i successivi assestamenti legislativi e giurisprudenziali) - hanno completamente rinnovato l'opzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ad una società a capitale pubblico, all'esito di una riedizione del potere amministrativo che ha comportato, tra l'altro, una nuova ponderazione dei fatti e degli interessi coinvolti.

La delibera n. 21 del 26 9 2012 non si sarebbe, dunque, limitata sic et simpliciter a reiterare una determinazione in precedenza assunta (c.d. conferma impropria), ma avrebbe rinnovato l'opzione (peraltro, come detto, soltanto programmaticamente) prefigurata nella delibera n. 51 del 2007 all'esito di una nuova valutazione della fattispecie, rendendo, peraltro, evidente solo in tale successiva delibera l'intento di imporre la gestione unica in house a tutti i Comuni dell'ambito.

L'appellante ritiene poi priva di rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso proposto dall'Amministrazione esponente - l'omessa impugnazione della delibera n. 46 del 29.6.2007 con cui la conferenza dei rappresentanti degli enti decideva di esperire una gara per l'aggiornamento del piano d'ambito.

La scelta di esperire una procedura di gara per l'aggiornamento del piano d'ambito, infatti, non avrebbe comportato alcuna decisione concernente le modalità di affidamento del servizio idrico integrato o le caratteristiche del soggetto affidatario. Né, secondo l'appellante, i primi giudici hanno dato conto delle ragioni per cui l'omessa impugnazione dell'atto in questione avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Bordighera; ciò che si tradurrebbe in un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Per analoghe ragioni, secondo l'appellante, nessun effetto preclusivo alla proposizione del ricorso instaurato dall'amministrazione potrebbe farsi discendere dalle deliberazioni dell'assemblea consortile n. 4 del 6.3.2012, n. 10 del 12.4.2012 e n. 14 del 28.6.2012, rispettivamente concernenti la nomina della commissione di collaudo del piano d'ambito, la presa d'atto delle modifiche apportate al piano d'ambito dopo la presentazione delle osservazioni degli enti locali e l'approvazione del piano d'ambito.

Infatti con tali atti non si sarebbe raggiunta alcuna determinazione definitiva in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato.

Parimenti inconferente - ai fini della valutazione di ammissibilità - risulterebbe, altresì, secondo l'appellante, la deliberazione n. 49 del 20.7.2007, attraverso la quale è stata deliberata la costituzione dell'autorità d'ambito nella forma di consorzio dotato di personalità giuridica pubblica.

Infatti, il Comune di Bordighera non contesta la costituzione dell'AATO né la relativa forma giuridica; e neppure le sue competenze in materia di affidamento del servizio idrico integrato, bensì, piuttosto, le modalità di affidamento della gestione del servizio e la legittimità delle delibere relative.

Inoltre l'appellante ritiene che, in considerazione del carattere programmatico e, per così dire, "interlocutorio" della deliberazione n. 22 del 22.12.2011, si deve escludere che l'omessa impugnazione di tale atto possa produrre l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Bordighera.

Infatti, attraverso la delibera in questione (approvata, peraltro, con l'astensione del Comune di Bordighera) l'assemblea consortile non ha adottato alcuna scelta definitiva con riferimento al modello gestionale del servizio idrico integrato, ma, a tale riguardo, ha semplicemente manifestato una preferenza di "indirizzo", rinviando espressamente tale decisione ad atti successivi.

Fa riferimento alla motivazione di tale delibera, secondo cui:

- "l'AATO si riserva di verificare in sede di approvazione del Piano di Ambito la sussistenza dei requisiti di efficienza, efficacia ed economicità della gestione in house; in difetto si riserva di modificare la forma di gestione scegliendo tra quelle ammissibili per legge";
- "l'AATO si riserva di verificare in sede di affidamento la sussistenza dei presupposti relativi al controllo analogo finanziario e gestionale: in difetto si riserva di modificare la forma di gestione scegliendo tra quelle ammissibili per legge".

L'appellante ritiene poi che nessun effetto preclusivo alla proposizione del ricorso instaurato dal comune di Bordighera deriverebbe poi dall'asseritamente intempestiva

impugnazione della deliberazione dell'assemblea consortile n. 5 del 6.3.2012, avente ad oggetto l'approvazione della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato.

L'efficacia lesiva dell'atto in questione si sarebbe infatti manifestata soltanto all'esito dell'adozione delle più volte menzionate delibere n. 21 del 26.9.2012 e n. 22 del 16.10.2012, con le quali l'assemblea consortile si è definitivamente determinata in ordine all'affidamento in house del servizio idrico integrato, prevedendo, altresì, la costituzione della società affidataria.

L'appellante ritiene poi che sia frutto di un fraintendimento l'affermazione dei primi giudici secondo cui il comune di Bordighera non avrebbe ritualmente impugnato le deliberazioni dell'assemblea consortile n. 21 del 26.9.2012 e n. 22 del 16.10.2012.

Tali atti sarebbero stati, infatti, tempestivamente censurati dall'amministrazione esponente (il ricorso è stato notificato in data 30.10.2012, ovvero ben prima del decorso del termine di sessanta giorni dall'adozione dei provvedimenti de quibus), tanto che tali delibere sono espressamente richiamate, nell'intestazione della sentenza gravata, tra gli atti oggetto di impugnazione.

Secondo l'appellante attraverso le delibere in questione l'assemblea consortile avrebbe operato una nuova valutazione dei fatti e una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, determinandosi definitivamente in ordine alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e attuando l'indirizzo (soltanto) programmaticamente prefigurato dai precedenti atti menzionati.

L'appellante lamenta che la sentenza impugnata sarebbe del pari illegittima e infondata nella parte in cui non si è fatta carico di individuare in concreto i motivi di ricorso il cui accoglimento avrebbe colliso - secondo la tesi dei primi giudici - con gli atti asseritamente consolidati in quanto non impugnati o tardivamente impugnati. L'appellante sottolinea che, attraverso il proprio ricorso, il comune di Bordighera ha contestato l'illegittimità dell'affidamento del servizio idrico integrato, deducendo

specifici profili di illegittimità che, nell'ambito degli atti asseritamente non impugnati o intempestivamente impugnati non erano neppure astrattamente prefigurabili, in quanto sono emersi soltanto nella fase di concreta attuazione dell'affidamento medesimo.

Rispetto a siffatte censure l'asserita cristallizzazione dei provvedimenti citati a pag. 7 della sentenza impugnata non potrebbe dunque comportare alcuna inammissibilità del ricorso proposto dall'odierno appellante.

Fa riferimento alla contestazione concernente l'illegittimità dell'affidamento del servizio idrico integrato ad una società in house destinata - nelle intenzioni delle amministrazioni intimate - a svolgere la propria attività nel territorio di comuni estranei alla sua compagine sociale.

Secondo l'appellante infatti tale censura non avrebbe potuto in alcun modo essere rivolta avverso le delibere con le quali, nel corso del tempo, è stata genericamente manifestata l'intenzione di procedere ad affidamento in house, ma sarebbe divenuta proponibile soltanto dopo la costituzione di Rivieracqua s.c.p.a., a seguito della mancata adesione a tale società da parte di alcune delle amministrazioni comunali coinvolte dal servizio idrico integrato e per effetto della decisione dell'assemblea consortile di procedere, ciò nondimeno, all'affidamento del servizio a Rivieracqua. Pertanto, secondo l'appellante, quand'anche si dovesse ritenere che il comune di Bordighera non abbia tempestivamente impugnato gli atti considerati sopra, l'odierno appellante resterebbe, in ogni caso, legittimato a censurare le specifiche e concrete modalità con cui è stato operato l'affidamento del servizio idrico integrato a Rivieracqua senza che ciò possa risultargli precluso in ragione dell'asserita omessa/non tempestiva impugnazione dei precedenti atti elencati a pag. 7 della sentenza.

Ovvero ancora, sempre a titolo esemplificativo, l'appellante fa riferimento alle censure - trascurate dal primo giudice - relative alla devoluzione gratuita

dell'infrastruttura idrica del comune di Bordighera alla società Rivieracqua e al trasferimento del personale, pena il commissariamento.

2 - bis. Il primo motivo d'appello è inammissibile per carenza d'interesse.

Infatti il collegio esamina di seguito comunque tutti i motivi contenuti nel ricorso di primo grado che siano espressamente e ritualmente riproposti con l'atto d'appello, pervenendo alla conclusione che l'appello è comunque infondato.

Per le stesse ragioni il collegio prescinde dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle amminisrazioni resistenti e dalla controinteressata Rivieracqua.

3. Il comune appellante lamenta violazione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ai Comuni dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., anche in relazione agli artt. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, conv. nella I. n. 22112012, e 13 d.l. n. 150/2013. Violazione dei principi nazionali ed europei in materia di affidamento e gestione in house. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Vizio di omessa pronuncia. In subordine: istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267 del TFUE.

Fa riferimento alla questione se fosse o meno consentito imporre ad un comune che legittimamente gestisce in via diretta il servizio idrico integrato - pena l'esclusione dal "controllo analogo" - l'adesione ad una società consortile in house costituita per la gestione del servizio nell'intero territorio dell'ambito; in secondo luogo, della questione relativa alla possibilità, per l'AATO, di imporre comunque ai comuni non soci del gestore "unico" in house la gestione del servizio idrico integrato nel loro territorio.

Ritiene che la gestione diretta assunta dal Comune di Bordighera, nell'esercizio dell'autonomia ad esso riconosciuta dai parametri costituzionali, deve anzitutto considerarsi, alla luce della legislazione vigente, pienamente legittimata a proseguire. La gestione diretta del Comune di Bordighera sarebbe infatti legittimata dall'art. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, come sostituito in sede di conversione dalla 1. n.

221/2012, in base al quale "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013"e dall'art. 13 d.l. n. 150/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 15/2014, il quale dispone la "cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Ritiene che non fosse possibile per l'AATO di Imperia, di imporre al Comune di Bordighera la gestione unica affidata a Rivieracqua per l'intero ambito.

Secondo l'appellante il previgente principio della gestione unica ha ceduto il posto a quello, meno rigido, della unitarietà della gestione, che, comunque, consente di realizzare compiutamente il disegno legislativo di riduzione della frammentazione delle gestioni, mediante varie forme e strumenti di coordinamento.

L'appellante fa riferimento:

- al diritto di un comune di non partecipare al capitale della società consortile;
- alla controversa possibilità per tale società in house di svolgere parimenti il servizio nel territorio di tale comune che, non partecipandovi, non è posto nelle condizioni di esercitare su di essa il controllo analogo.

Ritiene che:

- a) un'amministrazione comunale facente parte dell'Autorità d'Ambito non può essere costretta ad entrare nel capitale di una società consortile, costituita da comuni dell'Ambito, alla quale l'AATO intenda affidare il servizio idrico integrato;
- b) posto, quindi, che il comune non può essere coartato nella scelta di partecipare alla società, quest'ultima non potrà gestire il servizio idrico integrato nel suo territorio, non potendo essa operare a favore di soggetti non partecipanti, non essendovi le condizioni, per tali soggetti, per l'esercizio del controllo analogo; la partecipazione al capitale sociale è infatti condizione necessaria per esercitare sulla

società - anche congiuntamente, nel caso di società pluricomunali - "un 'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detto ente". L'appellante ritiene invece non precluso il ricorso a forme alternative di gestione, legittimamente destinate a servire l'intero ambito, ma a seguito di procedure ad evidenza pubblica, come nel caso della gara per l'affidamento a terzi, o della "gara a doppio oggetto", per l'affidamento del servizio ad una società mista, secondo il modello del "partenariato pubblico privato".

Il comune di Bordighera formula in subordine richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di prospettare la questione se, in base ai richiamati principi generali del diritto dell'Unione desunti dagli artt. 49, 56 e 106 T.F.U.E. (già artt. 43, 49 e 86 T.C.E.) precisati (alla luce dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza) dalla giurisprudenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di in house providing, sopra citata, sia consentita una normativa interna di settore in base alla quale a comuni non partecipanti al capitale sociale, e quindi non in condizione di esercitare il controllo analogo, possa imporsi una gestione in house del servizio idrico integrato, ovvero se requisito imprescindibile per l'affidamento in house sia:

- ai fini del controllo analogo, la partecipazione dell'ente territoriale destinatario del servizio (si tratti del comune servito o dell'ente affidante, vale a dire l'AATO) al capitale sociale della società concessionaria;
- ai fini del requisito dell'attività prevalente, la gestione del servizio, per la parte più importante, in favore degli enti controllanti o partecipanti, con esclusione quindi della possibilità di imporre il servizio a comuni non soci della società in house.
- 3 bis. La censura è infondata.

Con la sentenza appellata è data congrua motivazione riguardo la circostanza secondo cui gli atti impugnati hanno attuato principi espressi dalla legislazione europea, nazionale e regionale, secondo cui:

- l'art. 8 della legge n° 36 del 1994 ha incentrato l'esercizio dei poteri in materia sul bacino idrografico e sull'eliminazione delle gestioni frammentate, per cui si può osservare che sin dal 1994 era divenuta recessiva l'opzione comunale per la soddisfazione delle esigenze idriche della popolazione;
- gli articoli 141 e seguenti del d. lgs. n° 152 del 2006, in attuazione dei principi europei in materia di tutela delle risorse idriche, chiariscono che cosa debba intendersi per sistema idrico integrato, attribuiscono competenze differenti al Ministero dell'Ambiente, alle regioni ed agli enti locali: questi ultimi devono svolgere le funzioni amministrative per il tramite dell'autorità d'ambito, che è delineata dal successivo art. 148, ma va notata la continuità nella disciplina che deriva dal precetto contenuto nell'art. 147 del codice ambiente, laddove si chiarisce che "... i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- in attuazione di tali principi si colloca anche la legislazione della regione Liguria (leggi n° 43 del 1995, 39 del 2008 e n° 1 del 2014 (questa confermativa dei già vigenti principi desumibili anche dalla legislazione regionale) nel senso della costituzione degli ambiti ottimali che devono completare un gestore unitario della funzione;
- esiste un concorde orientamento legislativo statale e regionale che risale almeno al 1994, e che postula l'impossibilità di risolvere in modo efficiente ed economico il problema idrico posizionandosi al livello più basso dell'organizzazione amministrava prevista in Costituzione; al riguardo soccorrono le disposizioni menzionate, che appaiono fare una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 118 Cost., rilevandosi che l'allocazione sovracomunale delle funzioni amministrative in materia risponde all'esigenza di adeguatezza.

Il collegio osserva che tale quadro normativo, cui è fatto riferimento nella sentenza appellata, non si pone in contrasto con le norme invocate dal comune appellante ossia con l'art. 34 c. 21 del d.l. n. 179/2012, come sostituito in sede di conversione dalla 1. n. 221/2012, in base al quale "gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013"e dall'art. 13 d.l. n. 150/2013, come modificato dalla legge di conversione n. 15/2014, il quale dispone la "cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014".

Tali norme infatti fanno infatti salva la possibilità di 'avvio della gestione dell'ambito territoriale ottimale anche prima delle scadenze sopra indicate.

Le norme applicate e le misure adottate ed impugnate non si pongono in contrasto col diritto europeo, come correttamente osservato nella sentenza appellata, ma anzi ne costituiscono applicazione.

Infatti la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, stabilisce tra l'altro quanto segue:

- l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque dovrebbe essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico (paragrafo 33 del considerando della direttiva);
- gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e, ai fini della presente direttiva, li assegnano a singoli distretti idrografici (art. 3 primo comma);
- gli Stati membri provvedono a adottare le disposizioni amministrative adeguate, ivi compresa l'individuazione dell'autorità competente, per l'applicazione delle norme

previste dalla presente direttiva all'interno di ciascun distretto idrografico presente nel loro territorio (art. 3 secondo comma).

In relazione a quanto sopra non sussiste un'indebita costrizione operata nei confronti del comune appellante perché la gestione a livello di bacino è stata correttamente individuata sulla base delle norme applicate e perché la volontà del singolo comune è salvaguardata dagli uguali diritti, spettanti a ciascun comune, di partecipare al capitale della società di gestione del servizio e dalla partecipazione all'assemblea dei comuni del distretto.

La circostanza che la società sia partecipata dai comuni che insieme fanno parte dell'Autorità di bacino consente di non considerare la società di gestione del servizio come soggetto terzo che, in quanto terzo, dovrebbe essere individuato con gara.

Un singolo comune non può rifiutarsi di concorrere alla gestione associata del bacino, pena l'inefficacia del sopra richiamato impianto normativo che, come sopra precisato, impone la gestione a livello di bacino.

Sotto tale profilo la circostanza, invocata dal comune appellante di non voler concorrere alla gestione del bacino, non rileva perché il comune appellante ha la possibilità e l'obbligo di concorrere alla gestione associata del bacino.

D'altro canto il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall'esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci e del presidente della Provincia prevista dalla convenzione, alla quale tutti i comuni compresi nell'ambito territoriale imperiese, anche se attualmente non partecipano al capitale sociale di Rivieracqua (così Consiglio di Stato n° 5080 del 14 ottobre 2014).

Il collegio, in relazione alla chiarezza del quadro normativo di riferimento (così Corte di Giustizia UE 6 ottobre 2021 C-561/19), non ritiene necessario operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, come invece richiesto dal comune appellante.

4. Ragioni di connessione logica impongono di trattare a questo punto l'ottavo motivo d'appello: il comune di Bordighera lamenta difetto dei requisiti dell'in house

providing sotto altro profilo. Violazione dei principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U. E..

Lamenta in particolare che lo Statuto di Rivieracqua introduce una serie di limitazioni ai diritti dei soci pubblici che sono di ostacolo insormontabile all'esercizio del controllo analogo da parte dei comuni consorziati nella società.

Rammenta, infatti, che non è sufficiente che la società in house sia interamente partecipata dai soci pubblici, occorrendo che a tali soci sia concessa la possibilità di influire realmente nella vita della società, situazione che potrebbe anche non essere assicurata dall'integrale controllo del capitale sociale.

Ciò non si verificherebbe nella fattispecie in esame, in ragione di una serie di disposizioni statutarie.

In particolare, l'art. 20-bis dello Statuto di Rivieracqua, intitolato "autorizzazione dell'assemblea", stabilisce che "gli enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del cod. civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società".

L'art. 20-ter, intitolato "Impugnazione delle delibere assembleari e diritti delle minoranze", ribadisce, anzitutto, che "la convocazione e il rinvio dell'assemblea di cui agli artt. 2367 del cod. civ. può essere richiesta dai soci che possiedano tante azioni pari al 5% del capitale sociale".

Stabilisce, quindi, che "il rinvio all'assemblea di cui all'art. 2374 cod. civ. può essere richiesto dai soci che possiedono tante azioni pari al 15% del capitale sociale".

Inoltre, sempre in base alla stessa norma, "l'azione sociale di responsabilità di minoranza può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni pari al 10% del capitale sociale".

Da ultimo - ciò che appare davvero inconciliabile con il requisito del controllo analogo - l'art. 20-ter, al comma 5, stabilisce che "tanti soci che rappresentino almeno il 15% del capitale sociale possono chiedere al consiglio d'amministrazione di essere informati sullo svolgimento degli affari sociali e di prendere visione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti inerenti all'amministrazione".

Il diritto di tempestiva e puntuale informazione, anche in capo agli enti titolari delle quote minoritarie, appare infatti essenziale all'esercizio del controllo, che sarebbe in ipotesi sostanzialmente precluso allo stesso comune di Bordighera, la cui partecipazione, in caso di adesione generalizzata, non arriverebbe al 4 per cento; come si è constatato, tutti i quorum richiesti per l'esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni menzionate eccedono di gran lunga l'entità della partecipazione ipotetica del comune di Bordighera alla società consortile.

Lo Statuto, anche sotto tale profilo, sarebbe pertanto illegittimo, unitamente alla delibera impugnata che questo ha approvato, precludendo l'esercizio del controllo analogo attraverso un'inammissibile compressione dei diritti dei soci pubblici.

4 - bis. La censura è infondata.

Sussiste infatti nel caso di specie il controllo analogo' a quello esercitato sui propri servizi, nella peculiare forma del controllo congiunto da parte di più amministrazioni partecipanti (così Consiglio di Stato n° 5080 del 14 ottobre 2014).

Dagli atti impugnati emerge che, in deroga alle norme civilistiche sul funzionamento delle società per azioni, ed in conformità ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia UE (sentenza 13 ottobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, § 65), gli enti pubblici partecipanti sono posti nelle condizioni di svolgere nei confronti degli amministratori un controllo strategico e sui singoli atti di gestione societaria.

Infatti al fine di assicurare il sopra accennato esercizio congiunto del controllo analogo da parte di tutti gli enti pubblici inseriti nell'ambito ottimale, la convenzione

introduce una forma di consultazione consistente in una conferenza tra i Sindaci dei Comuni o loro delegati ed il Presidente della provincia di Imperia o suo delegato, disciplinata dall'art. 14 e segg. L. n. 241/1990 (art. 2), ed un peso partecipativo in tale organismo fissato in misura capitaria, e cioè in ragione di un voto per ciascun ente a prescindere dall'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, e perciò a prescindere dalla quota di partecipazione all'AATO e dalla partecipazione azionaria in Rivieracqua (art. 5). Inoltre, sempre con riguardo alle modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e del presidente della provincia, si dispone che la stessa sia convocata prima di ogni assemblea ordinaria o straordinaria di Rivieracqua, al fine di concordare preliminarmente il voto da esprimere in tali sedi per l'esercizio delle competenze stabilite dagli artt. 20 e 20 bis dello statuto, ed al fine di permettere l'esercizio dei diritti delle minoranze previsti dallo stesso statuto (art. 3).

A loro volta, gli artt. 20 e 20-bis dello statuto di Rivieracqua, rispettivamente, attribuiscono all'assemblea della società consortile il potere di determinare gli indirizzi cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi nella gestione della società ed individuano la tipologia di atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria, tra i quali vengono in particolare in rilievo, per il loro carattere strategico nello svolgimento del servizio idrico integrato, le tariffe e prezzi dei servizi erogati.

A completamento delle previsioni statutarie ora viste, l'art. 22 prevede che gli amministratori della società consortile possono essere revocati nel caso in cui si discostino dagli indirizzi fissati dall'assemblea.

In aggiunta a tutto ciò, nell'ambito dell'organizzazione societaria di Rivieracqua, all'organo assembleare è affiancato un ulteriore consesso in cui gli enti pubblici compresi nell'ambito territoriale possono esprimere il loro controllo sulla gestione del servizio idrico. Questo consiste nel comitato tecnico previsto dall'art. 29 dello

statuto, avente funzione consultiva obbligatoria nei confronti dell'organo amministrativo, e composto in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza dei comuni compresi nell'ambito territoriale imperiese, anche quelli di minore consistenza demografica.

Ulteriori previsioni statutarie rilevanti ai fini del presente giudizio sono quelle che circoscrivono l'oggetto sociale della Rivieracqua all'esercizio del servizio idrico integrato nell'ambito imperiese ed escludono l'ingresso nel capitale sociale di privato (artt. 4, 5 e 7).

Risultano quindi riprodotte le caratteristiche del controllo di tipo organico che costituisce l'essenza del fenomeno dell'in house, tale da privare di rilievo l'alterità soggettiva tra autorità pubbliche partecipanti ed ente societario partecipato.

Sotto questo profilo, quindi, è da escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dalla Corte di Giustizia UE come elusiva dell'ipotesi del "controllo analogo congiunto", e cioè quella in cui anche una sola amministrazione abbia acquisito nella società in house una posizione inidonea a garantirle la benché minima possibilità di partecipare al controllo di tale entità (sentenza 29 novembre 2012, Econord, C-182/11 e 183/11, Il controllo analogo congiunto, infatti, è in ogni caso assicurato dall'esterno della società, attraverso la conferenza dei sindaci e del presidente della provincia prevista dalla convenzione, alla quale tutti gli enti pubblici sono ammessi ad aderire.

5. Il comune appellante lamenta erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dell'obbligo di individuazione di un gestore unico. Erronea e falsa interpretazione del principio dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato. Violazione dell'art. 147, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 13, d.lgs. n. 4/2008. Violazione degli artt. 1 e ss., l. r. n. 38/2009.

Secondo l'appellante con la modifica dell'art. 147, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 152/2006 - intervenuta ad opera del d. lgs. correttivo n. 4/2008 - è stato sostituito

il principio di "unicità" della gestione del servizio idrico con il principio di "unitarietà della gestione", lasciando così intendere il legislatore delegato che, nell'ambito del medesimo servizio idrico integrato di ambito, possano operare più gestori, ma secondo i criteri unitari definiti dall'Autorità d'ambito.

5 - bis. La censura è infondata.

Infatti, a prescindere dalla circostanza che per effetto dell'art. 7 comma 1 lettera b) n° 3 del d. l. n° 133 del 12 settembre 2014 convertito dalla legge n° 164 dell'11 novembre 2014 è stata ripristinata la dizione "unicità" della gestione, l'unitarietà della gestione non implica il diritto di ciascun comune a gestire autonomamente il servizio idrico.

6. Con il quarto motivo d'appello il comune appellante lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 148, comma 5, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 2, comma 186-bis, L. n. 191/2009, anche in relazione all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008 e al principio dell'unitarietà della gestione.

Contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui "la dimensione demografica di Bordighera esclude la possibilità che a tale ente si attagli la disposizione del ricordato articolo 10 della legge regionale 24.2.2014, n. 1, atteso che una semplice ricerca sulla rete informatica chiarisce che sul territorio di competenza sono insediati più di mille abitanti".

Infatti questa disposizione non potrebbe in alcun modo essere utilizzata nel sindacato di legittimità delle deliberazioni impugnate, essendo entrata in vigore successivamente alla loro adozione.

Fa invece riferimento all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008, secondo il quale, "per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l'AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa". 6 - bis. La censura è infondata.

Infatti, come correttamente osservato con la sentenza appellata, la legislazione regionale sopravvenuta (articolo 1 comma 1 lett. a della legge regionale n° 39 del 2008) demandava alla regione di predisporre l'organizzazione del servizio idrico integrato in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 147 del d. lvo 3.4.2006, n. 152 ossia adottando la modalità che prevede la costituzione degli ambiti ottimali che dovranno contemplare un gestore unitario della funzione (art. 1 comma 1 lett. b, sub 5).

7. Con il quinto motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta violazione del principio di efficienza e buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 Cost. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, anche in rapporto all'art. 4, comma 2, l.r. n. 39/2008. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà.

Evidenzia come sia la stessa motivazione della delibera adottata dall'Assemblea dell'ATO idrico imperiese n. 21 del 2012 a dare atto di come il comune di Bordighera, attraverso la propria infrastruttura idrica, riesca "a garantire l'erogazione del servizio idrico integrato con soddisfazione dell'utenza, senza creare disservizi e a tariffe che risultano inferiori alla media delle vigenti tariffe sia a livello regionale che nazionale".

L'appellante ritiene non comprensibile perché si dovrebbe costringere l'Amministrazione comunale ad entrare nel capitale di una società cui affidare la gestione del servizio idrico, tra l'altro, a condizioni di tariffazione decisamente peggiorative rispetto a quelle attuali, con minore soddisfazione dell'utenza.

La sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine a tali censure.

7 - bis. La censura è infondata.

Infatti la partecipazione alla gestione unitaria del bacino da parte del comune appellante costituisce atto dovuto.

Ove il comune appellante dimostri il possesso di pratiche di buona amministrazione, può contribuire a mettere in condivisione tali pratiche nell'ambito della gestione unitaria del bacino idrografico.

8. Con il sesto motivo d'appello il comune appellante lamenta eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento in rapporto all'art. 2, comma 186 bis, l. n. 191/2009, nonché all'art. 1, d.l. n. 225/2010, al d.p.c.m. 25 marzo 2011e all'art.13, comma 2, d.l. n. 216/2011. Violazione di tutte le norme rubricate.

Le disposizioni indicate in rubrica sono quelle che hanno differito il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito per la gestione del servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012.

In particolare l'art. 2, comma 186 bis, l. n. 191/2006 prevedeva che, "decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Per effetto delle disposizioni successive, il termine per la soppressione delle Autorità d'ambito è stato prorogato al 31 dicembre 2012.

L'operato dell' AATO idrico Imperiese che, dopo essere rimasto per anni in stato di quiescenza, a pochi mesi dalla sua soppressione (nel settembre 2012) si è attivato freneticamente per disporre una gestione unica del servizio in capo ad una nuova

società composta dai comuni dell'ambito e approvare un piano d'ambito e una convenzione di affidamento funzionale a tale gestione, contrasterebbe con la descritta ratio di tale disposizione, mirando esclusivamente a porre la regione Liguria, alla data del 31 dicembre 2012, di fronte al fatto compiuto di un determinato assetto di gestione del servizio idrico integrato nel territorio imperiese, tentando così di garantire in questo modo la propria perpetuazione.

Tutte le deliberazioni impugnate, sotto tale profilo, risultano viziate da eccesso di potere per sviamento e meritano di essere annullate.

La riprova sarebbe fornita dal fatto che il consiglio d'amministrazione dell'AATO idrico imperiese, con delibera n. 36 del 7 dicembre 2012, impugnata mediante i motivi aggiunti del 20 dicembre 2012, ha avanzato formale richiesta alla Regione Liguria di "riattribuzione, tramite legge regionale, all'AATO Idrico Imperiese delle funzioni già esercitate"

- Il T AR Ligure, ancora una volta, avrebbe omesso di pronunciare su tale censura.
- 8 bis. La censura è infondata perché gli atti impugnati sono stati adottati in data anteriore al 31 dicembre 2012 e dunque prima del termine entro cui, secondo quanto prospettato dall'appellante, sarebbe scaduto il potere di adottarli.
- 9. Con il settimo motivo d'appello è lamentata la violazione dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006. Violazione dell'art. 4, comma 10, l. r. n. 39/2008. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per sviamento. In subordine: questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, comma 10, l. r. n. 39/2008.

Secondo l'appellante le deliberazioni n. 21 del 26 settembre 2012 e n. 29 del 13 novembre 2012 dell'Assemblea dell'AATO Idrico Imperiese risulterebbero illegittime nella parte in cui impongono autoritativamente al Comune di Bordighera di consegnare la propria infrastruttura idrica e, per giunta, senza prevedere alcun riconoscimento economico.

Nella medesima prospettiva si collocherebbero anche la deliberazione n. 29 del 13 novembre 2012, la quale, in termini ancora più perentori, stabilisce che:

- -"tutti i comuni (non autorizzati alla gestione autonoma del servizio idrico integrato ex art. 148, c. 5, d. lgs. n. 15212006) dovranno consegnare gli impianti e mettere in grado il gestore di avviare il servizio nei tempi stabiliti nella convenzione di affidamento. In difetto questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo comune ad un obbligo di legge ai sensi del d. lgs. n. 15212006";
- "i comuni debbano trasferire al gestore i beni strumentali al servizio (...)";
- "tutti i dipendenti dei comuni o società di gestione addetti alla data del 31.12.2011 al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione passino nell'organico della società consortile o di SECOM S.p.a. o di AMA/E S.p.a. o della società risultante dalla loro fusione con le relative mansioni e posizioni giuridico economiche in essere all'atto dell'eventuale trasferimento applicando i trattamenti previsti dal relativo CCNL e di settore e dagli accordi collettivi aziendali vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 3, d. lgs. n. 15212006 e art. 4, comma 12, l. r. n. 39/2008 (...)".

Infatti, secondo l'appellante, così come, per le ragioni già espresse, l'AATO non poteva obbligare il comune di Bordighera ad aderire alla società consortile, la medesima Autorità - e chi è ad essa succeduta - non potrà pretendere che l'amministrazione esponente consegni a titolo gratuito al gestore la propria infrastruttura.

Inoltre, secondo l'appellante, se il comune non partecipa alla società, questa non può esercitare la propria attività in favore dello stesso né, tantomeno, l 'AATO potrà imporre al Comune la consegna degli impianti di sua proprietà.

Risulterebbe parimenti violato il principio di leale collaborazione.

In subordine, qualora si assumesse la correttezza dell'operato dell'AATO nella previsione dell'obbligo di devoluzione degli impianti idrici di proprietà degli enti

locali, questa difesa chiede che venga sollevata in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 e dell'art. 4, comma 10, l.r. n. 39/2008, per contrasto con l'art. 119, primo e ultimo comma, Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo per i comuni di affidare in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato le proprie infrastrutture idriche. 9 - bis. La censura è infondata.

L'art.153 primo comma del d.lg.n.152/2006 espressamente impone all'AATO di mettere a disposizione del gestore le infrastrutture con concessione d'uso gratuita; non è consentito perciò pagare ai comuni un canone per l'uso delle infrastrutture: "Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare";

E' invece stato previsto che il gestore rimborsi ai comuni annualmente i ratei dei mutui pregressi, e cioè i mutui assunti in passato dai comuni (o dalle aziende o società che in passato gestivano il servizio) per finanziare gli investimenti, e non ancora ammortizzati; dispone infatti il secondo comma del medesimo art.153 del d. lgs.n.152/2006 che "le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica".

Un problema di costituzionalità non si pone perché i beni sono destinati al servizio idrico che è svolto a beneficio dei cittadini nell'ambito di una gestione cui partecipa il singolo comune nell'ambito dell'adeguatezza dell'esercizio associato delle funzioni cui fa riferimento l'art. 118 della Costituzione.

10. Con il nono motivo d'appello il comune di Bordighera lamenta violazione dell'art. 136 del d. lgs. n° 267 del 2000. Lamenta l'illegittimità della delibera n. 21 del 26 settembre 2012 dell'AATO idrico imperiese, così come la successiva deliberazione n. 29 del 13 novembre 2012, prevede che, nel caso in cui i comuni non provvedano alla consegna dei loro impianti, "questa Autorità chiederà la nomina di un commissario ad acta ex art. 136 TUEL, trattandosi di inadempimento del singolo comune ad un obbligo di legge ai sensi del d. lgs. n° 152/2006".

Lamenta che non sia indicato un termine entro cui gli impianti devono essere consegnati.

10 - bis. La censura è inammissibile, essendo prospettata con riferimento ai vizi degli atti impugnati in primo grado, ma non con riferimento a vizi della sentenza appellata. La censura sarebbe comunque infondata, in quanto, per effetto di tale previsione, la consegna degli impianti è legittimata da subito in relazione alla necessità di assicurare il servizio idrico integrato.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

La condanna alle spese del grado d'appello segue la soccombenza con liquidazione in via equitativa nella misura di euro 2.000 a favore della provincia di Imperia e di euro 2.000 a favore di Rivieracqua s.c.p.a.

Devono essere compensate invece le spese dell'appello con Gaia Checcucci, intervenuta ad opponendum.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio d'appello a favore della provincia di Imperia nella misura di Euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre accessori di legge e a favore di Rivieracqua s.c.p.a. nella misura di Euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio d'appello con Gaia Checcucci.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Sabbato, Presidente FF

Antonella Manzione, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Marco Morgantini IL PRESIDENTE Giovanni Sabbato

IL SEGRETARIO